

08931/22



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. ENRICO SCODITTI

- Presidente -

Dott. ANTONIETTA SCRIMA

- Rel. Consigliere -

Dott. CRISTIANO VALLE

- Consigliere -

Dott. ANTONELLA PELLECCIA

- Consigliere -

Dott. PAOLO PORRECA

- Consigliere -

RESPONSABILITA'
CIRCOLAZIONE
STRADALE

Ud. 30/11/2021 -
CC

R.G.N. 31998/2020

Cea. 8931
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 31998-2020 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliata in (omissis)

(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)

(omissis) , rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis) ;

- ricorrente -

contro

(omissis) SPA (omissis) , in qualità di Impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del procuratore speciale *pro tempore*, elettivamente domiciliata in (omissis)

(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)

(omissis) , che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1511/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/04/2020;

10547
21

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

FATTI DI CAUSA

Nel 2008 (omissis) convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, (omissis) S.p.a., nella qualità di impresa designata per il F.G.V.S., per sentir accertare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo non identificato in relazione al sinistro stradale verificatosi in (omissis) in data (omissis), in (omissis), allorché, alle ore 17 circa, mentre si apprestava ad attraversare la predetta strada con la dovuta cautela, era stata investita da un veicolo pirata che l'aveva scaraventata a terra e il cui conducente si era dato alla fuga senza prestarle soccorso e senza consentirne l'identificazione.

Dedusse la (omissis) di aver riportato nell'occorso lesioni personali cui era residuati postumi di natura permanente nella misura del 14-15% e chiese, pertanto, la condanna della detta società, a titolo di risarcimento di tutti i danni riportati quantificati in euro 48.576,99, ovvero nella somma ritenuta congrua, oltre rivalutazione ed interessi, da contenersi comunque nei limiti di euro 52.000,00.

Si costituì (omissis) S.p.a., nella qualità di impresa designata per il F.G.V.S., chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 12200/12 rigettò la domanda e compensò per intero tra le parti le spese di giudizio.

Avverso tale sentenza (omissis) propose appello, del quale la società appellata chiese il rigetto.

La Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 1511/2020, pubblicata il 27 aprile 2020, rigettò il gravame e condannò l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, della metà delle spese di secondo grado, con compensazione tra le parti della restante metà.



Avverso la sentenza della Corte di merito (omissis) ha proposto ricorso per cassazione, basato su due motivi e illustrato da memoria, cui ha resistito (omissis) S.p.a., nella qualità di impresa designata per il F.G.V.S., con controricorso.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, rubricato «*Violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 cc (art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c.)*», la ricorrente lamenta che la Corte di merito avrebbe «*omesso di esaminare un fatto decisivo del giudizio, ovvero che la signora (omissis) si è infortunata a causa della condotta tenuta dal conducente della vettura rimasto sconosciuto*», non essendo stato mai "disconosciuto" che la caduta della ricorrente fosse da ascrivere solo ed esclusivamente al comportamento tenuto dall'automobilista; sostiene inoltre la ricorrente che nel caso all'esame sussisterebbe un vizio di sussunzione in quanto i fatti accertati nell'ambito dei due gradi del giudizio di merito, al di là della terminologia utilizzata – "investita" o sfiorata" dall'auto pirata – non farebbero venir meno il nesso causale, con la conseguenza che la fattispecie in esame avrebbe dovuto essere ricondotta nell'alveo della responsabilità extracontrattuale e i Giudici della Corte di appello avrebbero dovuto accertare il nesso di causalità materiale secondo il criterio del "più probabile che non".

2. Con il secondo motivo, rubricato «*Violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.)*», la (omissis) denuncia l'omesso esame del fatto accertato costituito dall'«*impatto intercorso tra la ricorrente e l'autovettura rimasta sconosciuta*» e sostiene che tale «*contatto a, prescindere dal grado di incidenza, è stato accertato sia in primo che secondo grado; pertanto, le incertezze palesate dalla Corte di appello, in merito ai fatti riportati,*

non trovano logico riscontro nell'andamento giudiziale» e denuncia che la Corte di merito, «soffermandosi sulla terminologia usata dal teste (omissis), ha omesso di esaminare il fatto decisivo per il giudizio, ovverosia che la condotta dell'automobilista è stata la causa unica ed indiscussa delle lesioni riportate dalla ricorrente».

3 I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente sono inammissibili.

Ed invero la Corte territoriale ha affermato che *«l'istruttoria espletata, tuttavia, diversamente da quanto asserito dall'appellante, non ha fornito elementi di certezza in merito alla dinamica del sinistro come prospettata e descritta dalla (omissis) nel ricorso di prime cure»* e, valutando analiticamente le risultanze istruttorie (v. sentenza impugnata p. 8-10) e precisando, tra l'altro, che *«la compatibilità delle lesioni riportate dalla (omissis) con la caduta della stessa a terra, non costituisce di per sé prova del fatto storico come allegato in domanda dall'att[rice], segnatamente che l'evento sia riconducibile al conducente di un veicolo rimasto sconosciuto. Si tratta anche in questo caso di un elemento da apprezzare nell'ambito del complessivo materiale probatorio»*, ha conclusivamente ritenuto, in base ad un accertamento in fatto, che *«gli elementi probatori complessivamente acquisiti non consentono di ritenere sussistente la prova certa ed univoca del fatto come allegato dalla ricorrente originaria in domanda».*

Risulta del tutto evidente che entrambi i motivi, così come formulati e al di là di quanto indicato nella rispettiva rubrica tendono, in sostanza, ad una rivalutazione del merito non consentita in questa sede.

4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 30 novembre 2021.

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
18 MAR 2022
IL CANCELLIERE ESPERTO
Sylvia Sacca